

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi legali funzionali allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, compreso il patrocinio legale dell'ente, e compresi gli incarichi di cui agli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno tre anni. Nel caso di studio legale associato, o associazione temporanea di avvocati, l'iscrizione all'albo degli avvocati per il periodo minimo richiesto deve essere posseduta da almeno uno dei legali associati
- b) assenza incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente o impegno a rimuoverle prima del conferimento dell'incarico. Al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, verrà richiesto di non avere in corso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la Città Metropolitana di Firenze ovvero, laddove patrocinante in un giudizio pendente contro le medesime parti, essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico/alla sottoscrizione dell'accordo. L'incompatibilità di cui alla presente lettera si applica anche ai legali che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali in quanto facenti parte dello stesso studio legale.
- c) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 relativamente alle ipotesi applicabili;
- d) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
- e) possedere esperienza professionale nel settore del diritto per il quale si partecipa alla presente procedura, documentata dal dettagliato curriculum professionale.
- f) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;

2. Tutti i requisiti, salvo ove diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

4. L'Amministrazione si riserva di procedere periodicamente all'effettuazione di verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco.

5. Il professionista dichiara altresì di:

- a) accettare espressamente che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Città Metropolitana di Firenze, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, e di accettare i criteri di utilizzo dell'Elenco stabiliti nel presente avviso pubblico;

- b) accettare espressamente tutte le condizioni di cui al presente avviso;
- c) attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
- d) comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione e di essere a conoscenza del fatto che La Città Metropolitana si riserva, se tali modifiche lo comportino, di cancellarlo/la dall'Elenco costituito a seguito dell'avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti
- e) prestare il proprio consenso alla pubblicazione dell'elenco contenente i propri riferimenti personali

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.04.2023** ed essere redatte secondo il **modello allegato**, firmate digitalmente ed inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;
- c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

3. In caso di studio legale associato o società di avvocati, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal/i professionista/i abilitato a rappresentare lo studio.

4. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di specializzazione. I professionisti dovranno indicare in quale sezione intendono iscriversi in base alla propria specifica competenza precisando, nell'apposito spazio, l'abilitazione o meno al patrocinio presso le magistrature superiori:

Sezione A) Amministrativo

Sezione B) Penale

Sezione C) Civile

Sezione D) Lavoro

Sezione E) Tributario

Sezione F) Contabile

Sezione G) Appalti

Sezione H) Sanzioni amministrative

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. L'Amministrazione procede a formare l'elenco iscrivendo **in ordine alfabetico** tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'elenco è valido ed utilizzabile dal giorno della sua approvazione con atto dell'amministrazione e rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Tale pubblicazione equivale a comunicazione di accettazione della candidatura.

2. L'aggiornamento avrà cadenza annuale e consisterà nell'integrazione dell'elenco con le manifestazioni di interesse presentate in conformità alle indicazioni di cui all'art. 3 successivamente alla data di scadenza del presente avviso, ed avverrà indicativamente entro il 31.12 con nuova specifica approvazione.

3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

4. È facoltà dell'Amministrazione verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione in detto elenco.

5. L'Amministrazione può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Amministrazione;
- b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione.
- c) inadempienze contrattuali, mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento dell'incarico che facciano venir meno il rapporto di fiducia;
- d) rinuncia o non accettazione dell'incarico.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. L'Amministrazione si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento, conclusosi favorevolmente per la parte rappresentata;
- d) pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) l'offerta presentata in relazione al caso di specie.

3. Per l'individuazione dell'incaricato l'Amministrazione opererà secondo le modalità e i criteri che, avuto riguardo alle specificità del caso concreto, verranno ritenuti più idonei al soddisfacimento del proprio interesse alla difesa. Si riserva quindi di valutare, al momento dell'invito, la richiesta di preventivi o la richiesta di ribassi e l'indicazione di prezzi a corpo o a misura, e l'indicazione e valorizzazione anche di una proposta tecnico/organizzativa del servizio.

Di norma opererà previa consultazione di almeno n. 2 (due) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

Potrà tuttavia operare anche mediante affidamenti diretti.

4. Ciascun professionista consultato dovrà dichiarare al momento dell'invito di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa, nonché di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse con l'ente.

5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione la propria offerta e/o la propria accettazione alle condizioni indicate dall'ente entro minimo n. 5 (cinque) giorni dall'invio della richiesta. L'offerta rimane vincolante per il solo proponente per 120 gg. L'Amministrazione, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuta una sola offerta, così come si riserva di non dar luogo ad alcun affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o rispondente all'interesse pubblico.

6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi o valutazioni negative che sconsiglino la prosecuzione del rapporto.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, o in tutti quei casi in cui l'ente ne ravvisi l'opportunità, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

8. In caso di incarico di patrocinio legale il legale incaricato svolge la prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il responsabile dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente, al quale saranno trasmessi gli atti predisposti e sarà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze e del giudizio.

Art. 6 – Disciplina del singolo incarico

1. Il rapporto tra l'Ente ed il legale sarà disciplinato dal singolo contratto (Disciplinare di incarico) sottoscritto tra il Professionista e il Dirigente competente, ad intervenuta esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico.

2. Gli incarichi conferiti potranno essere revocati per negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

3. Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica da parte dell'ente, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

4. Di norma il disciplinare di incarico potrà prevedere il pagamento di un acconto di un importo non superiore al 30% dell'importo complessivamente pattuito.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di aggiudicazione dell'incarico.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Città Metropolitana di Firenze, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Via Cavour n. 1, 50123 Firenze; PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05527601), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'ente: Dott. Otello Cini, Città Metropolitana di Firenze – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Cavour n.1, 50129 Firenze, email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it.

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è l'Avv. Francesca Zama
2. Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI ESTERNI", al seguente indirizzo: avvocatura@cittametropolitana.fi.it
3. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella pagina relativa alla presente procedura.

P.O. AVVOCATURA
Avv. Francesca Zama